

N. 01133/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00354/1997 REG.RIC.
N. 00861/1997 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 354 del 1997, proposto da:
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella
Rampazzo, domiciliata, ex art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di Padova in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv. Chiara Laverda, Ferdinando Sichel, Alessandra
Montobbio, con domicilio eletto ex lege presso la segreteria del TAR;

sul ricorso numero di registro generale 861 del 1997, proposto da:
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella
Rampazzo, domiciliata, ex art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di Padova in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Laverda, Ferdinando Sichel, Alessandra Montobbio, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R.;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 354 del 1997:

del provvedimento 24/10/1996 n. 63818 del Capo Settore all'Edilizia Privata, nella parte che dispone il pagamento degli oneri di urbanizzazione, ammontanti a £ 7.463.243, a cui è subordinato il ritiro della concessione a sanatoria, chiesta ex L. n. 47/85 e per la condanna alla restituzione della somma di £ 7.463.243, con gli interessi di legge;

quanto al ricorso n. 861 del 1997:

della concessione a sanatoria n. 63818 del 13.1.1997 nella parte in cui sana l'immobile della ricorrente con destinazione d'uso commerciale anziché con destinazione a culto - opere religiose.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 30.09.1986 il sig. Elardo Gianni chiedeva la sanatoria per le opere abusive, eseguite sull'immobile di sua proprietà sito in Padova,

vicolo Portenari 2, consistenti in: “*A) Copertura di spazi aperti e chiusura laterale per il ricavo di locale antistante a servizi igienici ed ampliamento locale ripostiglio; B) Sistemazione di vecchio stabile ad uso industriale con conseguente mutamento di destinazione d'uso (riunioni a carattere religioso); C) Ristrutturazione servizio igienico esistente a servizio delle opere di cui alla lettera B*”.

Le opere abusive si dichiaravano ultimate alla data del 30.04.1983.

In data 13.01.1997 il dirigente del Settore Edilizia Privata concedeva la sanatoria ai sensi dell'art. 31 L. n. 47/1985 sull'immobile a destinazione commerciale, e richiedeva il pagamento degli oneri concessori per un totale di Lire 7.463.243, ai sensi dell'art. 3 della L.n. 10/1977.

La proprietà dell'immobile in esame veniva trasferita dal sig. Elardo Gianni alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova con atto di vendita in data 19.06.1992.

Con un primo ricorso iscritto al n. 354/1997 del ruolo generale, la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova ha impugnato il provvedimento del 24 ottobre 1996 nella parte in cui aveva disposto il pagamento degli oneri di urbanizzazione, ed ha chiesto la condanna del Comune alla restituzione di quanto versato, con gli interessi di legge.

A fondamento del gravame la ricorrente ha dedotto la violazione di legge, ed in particolare, dell'art. 9 lett. f) della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dell'art. 76 della L.R. 26 giugno 1985 n. 61, nonché l'eccesso di potere per difetto di presupposto.

Si sostiene che essendo qualificabile la costruzione de quo quale opera di urbanizzazione secondaria, la concessione in sanatoria non poteva essere soggetta al pagamento di alcun onere o contributo, e pertanto

illegittimamente il Comune di Padova aveva imposto il pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Con successivo ricorso iscritto al n. 861/1997 del ruolo generale la medesima Congregazione ha impugnato la concessione a sanatoria del 13 gennaio 1997, nella parte in cui aveva sanato l'immobile della ricorrente con destinazione d'uso "commerciale", anzichè con destinazione a "culto - opere religiose" richiesta con l'istanza di condono edilizio.

A fondamento di tale impugnazione la ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 31 e 37 della L. n. 47/1985 e dell'art. 76 della L.R. n. 61/1985, nonché l'eccesso di potere per illogicità e difetto di presupposto. Ciò in quanto, a fronte di una domanda di condono presentata per sanare la destinazione d'uso a luogo di culto, il Comune aveva invece sanato gli abusi edilizi per una destinazione commerciale non richiesta né di fatto esistente, con la conseguenza di ritenere dovuti oneri di urbanizzazione che invece non potevano essere richiesti ove fosse stata sanata la destinazione a luogo di culto.

In entrambi i giudizi si è costituito il Comune di Padova chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi in quanto infondati in fatto e in diritto.

In vista dell'udienza di discussione entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.

In particolare, il Comune di Padova ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della Congregazione ricorrente che era rimasta estranea al procedimento di sanatoria in questione.

All'udienza del 9 luglio 2014, il ricorso, all'esito della discussione delle parti è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, si ritiene opportuno disporre la riunione dei presenti ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a., in quanto pendenti fra le medesime parti ed aventi ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti tra lo strettamente connessi.

Si può poi prescindere dall'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente sollevata dal Comune essendo i ricorsi in esame entrambi manifestamente infondati nel merito.

La questione principale sottesa ad entrambi i ricorsi è costituita dall'assoggettamento o meno delle opere oggetto di sanatoria al pagamento degli oneri di urbanizzazione, dei quali, con il primo ricorso se ne chiede direttamente la restituzione, mentre, con il secondo ricorso s'intende ottenere, propedeuticamente, l'annullamento della sanatoria della destinazione d'uso commerciale, dovendo l'immobile essere sanato come luogo di culto, ed in quanto tale non assoggettabile ad oneri di urbanizzazione.

Sul punto l'art. 9 della legge 28.1.1977, n.10 prevede che : *“Il contributo di cui al precedente art.3 non è dovuto: .. f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”*.

Nel caso di specie è indubbio che le opere oggetto di sanatoria sono state realizzate dal privato allora proprietario dell'immobile, per proprio conto, e non da un “ente istituzionalmente competente”.

Ed è pure evidente che l'immobile in questione, sito in vicolo Portenari 2, nel Comune di Padova, di proprietà privata ed avente una

destinazione industriale, non costituiva originariamente un'opera di urbanizzazione secondaria.

Piuttosto, il sig. Elardo Gianni, con la domanda di condono del 26 settembre 1986, ha chiesto, oltre alla sanatoria di alcune opere di ristrutturazione edilizia realizzate sull'edificio in questione, anche la sanatoria del mutamento di destinazione d'uso di questo, in quanto "usato per riunioni religiose".

Ciò premesso, alla luce della lettera della norma sopra richiamata, è evidente che anche ove l'edificio fosse stato, per ipotesi, condonato come luogo di culto, come pretende la ricorrente, esso non avrebbe potuto beneficiare dell'esenzione dal contributo ai sensi dell'art. 9 della legge 28.1.1977, n.10, in quanto tale trasformazione non sarebbe certo avvenuta in attuazione dello strumento urbanistico generale (che invece destina l'area medesima a "verde pubblico di interesse generale"), nè in attuazione di una variante al P.R.G., nè in conformità di uno strumento attuativo che localizzasse sull'area e/o destinasse l'edificio preesistente sull'area ad opera di urbanizzazione secondaria, come luogo di culto.

Per tale ragione la concessione in sanatoria, anche ove fosse stata rilasciata per una destinazione a luogo di culto, non poteva essere rilasciata gratuitamente, come invece la Congregazione ricorrente pretende che le venga riconosciuto da questo Tribunale.

A ciò si aggiunga che comunque l'immobile in questione non poteva essere sanato con destinazione a "culto-opere religiose", in quanto esso, all'epoca della proposizione della domanda di condono (30 settembre 1986), era di proprietà di un privato cittadino che dichiarava a tal fine che tale edificio veniva usato per "riunioni di carattere religioso", senza

altra specificazione o indicazione. Per cui - atteso peraltro che la Congregazione dei Testimoni di Geova è stata riconosciuta dallo Stato con D.P.R. 31 ottobre 1986, successivo alla data di ultimazione delle opere e alla domanda di condono - il Comune di Padova ha correttamente ritenuto di classificare tale destinazione come commerciale, comprendente, ai sensi dell'art. 5 del disciplinare oneri allora vigente, le attività culturali e sociali.

Sulla base di tali considerazioni i ricorsi in esame devono pertanto essere respinti in quanto infondati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li rigetta entrambi.

Condanna la ricorrente a rimborsare le spese di lite al Comune resistente, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)